

REGOLAMENTO

per

l'esame professionale superiore di esperta / esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure

Modifica del **20 DIC. 2023**

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 28 giugno 2012 concernente l'esame professionale superiore di esperta / esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure è modificato come segue:

Sostituzione di un'espressione

Per l'insieme del regolamento d'esame, la denominazione «Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)» è sostituita da "Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)".

1.21 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Società Svizzera d'Igiene Ospedaliera
Organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario (OdASanté)

2.12 (...)
Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

2.22 La commissione GQ può:
a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

7.12 (...)
Per la versione inglese si usa la dicitura:
Infection Control Practitioner, Advanced Federal Diploma of Higher Education

¹ RS 412.10

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Berna, 28.11.2023


Organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario (OdASanté)



Anne-Geneviève Bütikofer
Il Presidente

Zurich, 6.12.23

Società Svizzera d'Igiene Ospedaliera



PD Dr. Walter Zingg
Il presidente

La presente modifica è approvata.

Berna, 20 DIC. 2023

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale superiore di esperta / esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure

(secondo il sistema modulare e con esame finale)

In virtù dell'articolo 28, capoverso. 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Gli esperti in prevenzione delle infezioni associate alle cure con diploma federale sono responsabili, all'interno delle strutture delle rispettive istituzioni e nel loro settore di competenza, della vigilanza e della prevenzione di infezioni nosocomiali e di malattie infettive trasmissibili rilevanti (prevenzione, riconoscimento, contrasto). Essi operano a livello intersettoriale assumendo funzioni di personale e di quadri dirigenziali. Gli esperti

- sviluppano programmi per le strutture e i processi tenendo presente il contesto d'azione.
- vengono coinvolti in qualità di esperti da diverse professioni e diversi settori (per es. personale infermieristico, medici, direzione ospedaliera, personale di cucina, pronto soccorso, servizio d'urgenza, settori specialistici, per lavori edilizi attinenti a nuove costruzioni e trasferimenti).
- contribuiscono allo sviluppo e alla garanzia della qualità nel processo di trattamento e all'interno dell'istituzione.
- offrono formazione al personale in merito alla prevenzione delle infezioni associate alle cure.
- intessono una stretta collaborazione con i competenti igienisti ospedalieri, infettivologi, epidemiologi, esperti in igiene e la Commissione per l'igiene.

Nel rispettivo ambito di intervento essi adempiono a tali compiti in una o più delle seguenti istituzioni del settore sanitario, in particolare:

- ospedali, cliniche psichiatriche, centri di terapia e riabilitazione, strutture di lungodegenza
- centri di cura
- assistenza extraospedaliera
- ambulatori, studi medici
- servizi d'urgenza
- istituti di medicina sociale e preventiva
- corsi di formazione e perfezionamento nell'ambito sociosanitario
- uffici sanitari

Gli esperti collaborano in base alla situazione e all'incarico con i servizi esterni e le istituzioni del settore sanitario (organizzazioni, associazioni, scuole professionali, centri di ricerca nazionali e internazionali, così come i servizi locali) oppure fanno parte di commissioni e gruppi di lavoro interni e/o esterni.

Con il loro lavoro garantiscono un contributo alla sicurezza dei pazienti e del personale delle istituzioni sopra citate.

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

Associazione Svizzera Infermiere e Infermieri, Società Svizzera d'Igiene Ospedaliera e H+ Gli Ospedali Svizzeri.

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ), composta da 5 a 7 membri, nominata dall'organo responsabile per un periodo di 4 anni.

2.12 L'organo responsabile stabilisce il presidente. Per quanto concerne le altre funzioni, la commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana – fatta salva l'approvazione dell'organo responsabile – le direttive relative al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) fissa le tasse d'esame previa approvazione da parte dell'organo responsabile ;
- c) fissa la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predisporre la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami modulari;

- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e decide il conferimento del diploma;
 - j) tratta le domande e i ricorsi;
 - k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo;
 - l) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
 - m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
 - n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi e di gestione a una segreteria stabilita dall'organo responsabile.

2.3 Notifica al pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame finale ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.
- 2.32 L'UFFT riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 7 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:
- le date degli esami;
 - la tassa d'esame;
 - il recapito per l'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione;
 - il termine di consegna del lavoro di diploma.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua in cui si vuole essere esaminati;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) possiede un diploma di infermiera dipl. SSS/infermiere dipl. SSS, un Bachelor of Science in cure infermieristiche SUP, un Bachelor of Science in ostetricia SUP (levatrice), un diploma di levatrice dipl. CRS, un diploma di tecnica di sala operatoria dipl. SSS/tecnico di sala operatoria dipl. SSS o un attestato equipollente;

e

b) dimostra una pratica professionale nel settore sanitario di almeno 2 anni in seguito al termine della formazione conformemente al punto 3.31 a);

e

c) dimostra almeno 1 anno di pratica professionale nella prevenzione delle infezioni associate alle cure nel corso degli ultimi 5 anni presso un'istituzione del settore sanitario con grado di occupazione pari all'80%. Per gradi di occupazione inferiori all'80%, gli anni di pratica professionale aumentano proporzionalmente. Il grado di occupazione minimo è del 40%, per il quale si rende necessaria una pratica professionale di 2 anni.

e

d) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle conferme di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale di un progetto di lavoro e della sua approvazione come pure del lavoro di diploma.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- Prevenzione e vigilanza di infezioni nosocomiali;
- Interventi in caso di malattie infettive all'interno di istituzioni del settore sanitario;
- Preparazione e sviluppo di programmi di prevenzione delle infezioni;
- Formazione, comunicazione e consulenza;
- Progetti e processi di cambiamento.

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli, riportata nella direttiva.

3.33 L'UFFT decide l'equipollenza dei certificati e dei diplomi conseguiti all'estero.

3.34 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno 5 mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma della sua ammissione. La stesura del diploma, l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro dei titolari di diploma e l'eventuale contributo per le spese di materiale sono soggetti a una tassa separata a carico dei candidati.

3.42 A chi, conformemente al punto 4.2, si ritira nei termini prescritti o deve ritirarsi dall'esame finale per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese occorse.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ, di caso in caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 Le persone candidate hanno diritto a essere esaminate in una delle tre lingue ufficiali italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Le persone candidate sono convocate almeno 6 settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale come pure degli ausili che il candidato è autorizzato a usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi 20 giorni prima dell'inizio degli esami, debitamente motivate. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro 4 settimane dall'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Passato questo termine, il ritiro deve essere giustificato per motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ i motivi del suo ritiro e giustificarli.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la Commissione GQ, non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame finale con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha preso la sua decisione.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 La valutazione del lavoro di diploma è effettuata da almeno due periti che determinano la nota di comune accordo.
- 4.42 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame così come dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota di comune accordo.
- 4.43 In sede d'esame i periti sono ricusati se sono parenti, se sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato.

4.44 Almeno uno dei due periti non può essere un docente della parte d'esame dei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 In una riunione indetta al termine dell'esame, la commissione GQ decide in merito al superamento dello stesso. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata per tempo alla suddetta riunione.

4.52 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, collaboratori o colleghi del candidato, così come i suoi docenti dei corsi di preparazione devono essere ricusati al momento della decisione del conferimento del diploma.

5 ESAME FINALE

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Genere d'esame	Durata	Ponderazione
1 Lavoro di diploma	scritto	redazione preventiva	2
2 Presentazione del lavoro di diploma con colloquio d'esame	orale	30 min.	1
3 Temi generali attinenti alla prevenzione delle infezioni associate alle cure	orale	30 min.	2
Totale		60 min.	

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione.

5.2 Esigenze d'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nelle direttive concernenti il regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale dispensa dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame finale e delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note delle voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata a un decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene impartita conformemente al punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio del diploma

- 6.41 L'esame finale è superato se le note di tutte le parti d'esame sono pari o superiori al 4.0.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dallo stesso.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere circa il superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale, dal quale risulta almeno:
- a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o delle attestazioni di equipolenza;
 - b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - c) il superamento o meno dell'esame finale;
 - d) l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 Il diploma federale è rilasciato su mandato della commissione GQ dall'UFFT e porta le firme del direttore dell'UFFT e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Esperta / esperto nella prevenzione delle infezioni associate alle cure con diploma federale**
- **Fachexpertin / Fachexperte für Infektionsprävention im Gesundheitswesen mit eidgenössischem Diplom**
- **Experte / expert en prévention des infections associées aux soins avec diplôme fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese è consigliata la formula: «Infection Control Practitioner with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training».

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dall'UFFT.

7.2 Ritiro del diploma

7.21 L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente; sono riservate eventuali procedure penali.

7.22 Contro la decisione dell'UFFT può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organo responsabile fissa su proposta della commissione GQ le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia all'UFFT, conformemente alle sue direttive, un dettagliato conto economico. Su questa base l'UFFT fissa il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Disposizioni transitorie

9.11 Chi ha completato il precedente corso di formazione dell' SBK Bildungszentrum di Zurigo e dell' Espace Compétences SA di Cully, così come pure i corsi di formazione offerti dagli istituti sostituiti dall' Espace Compétences, ovvero l' IRSP – Institut romand des sciences et des pratiques de la santé et du social – e il CREP – Centre romand d' éducation permanente-dopo il 1.1.2000 può ottenere il diploma federale se:

a) può presentare l' attestato di capacità "Formazione specialistica superiore in prevenzione delle infezioni e igiene" (*Höhere Fachausbildung Infektionsprävention und Hygiene*) rilasciato dall' SBK Bildungszentrum o dall' Espace Compétences SA,

e

b) ha completato con successo nella Svizzera tedesca l' esame supplementare della Società Svizzera d' Igiene Ospedaliera (SSIO), oppure, nella Svizzera francese, l' esame supplementare della Società Svizzera di Malattie Infettive (SSI), della Società Svizzera d' Igiene Ospedaliera (SSIO), dell' Associazione Svizzera Infermiere e Infermieri (ASI) e del Gruppo romando d' interesse comune per le Cure Infermieristiche di Prevenzione delle Infezioni (SIPI) e dell' Espace Compétences SA.

nonché

c) possiede almeno 3 anni di esperienza professionale nella prevenzione delle infezioni associate alle cure.

La CGQ definisce la procedura per ottenere il diploma conformemente al punto 9.11 del presente regolamento d' esame.

9.12 Chi vuole ottenere il diploma conformemente al punto 9.11, deve presentare domanda, soggetta a tassa, alla CGQ entro il 31.12.2017. Il titolo può essere rilasciato al più presto dopo la prima organizzazione dell' esame secondo il presente regolamento d' esame.

9.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione dell' UFFT.

10 EMISSIONE E APPROVAZIONE

L'organo responsabile:

Berna,

Associazione Svizzera Infermiere e Infermieri

Il presidente

Pierre Théraulaz

Zurich,

Società Svizzera d'Igiene Ospedaliera

Il presidente

Dr. med. Gerhard Eich

Berna,

H+ Gli Ospedali Svizzeri

Il direttore

Bernhard Wegmüller

Il presente regolamento è approvato.

Berna,

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA

La direttrice

Prof.ssa Dott.ssa Ursula Renold